

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1303

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELONI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MOLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa

Presentata il 25 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende migliorare il testo vigente dell'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa, definendone più adeguatamente gli ambiti e favorendo una più omogenea e uniforme applicazione della norma.

A tale fine la proposta di legge intende superare le discussioni sorte in materia di discrezionalità che la legge riconosce ai giudicanti, individuando con più precisione le varie fattispecie e il conseguente relativo nuovo perimetro di discrezionalità riservato dal legislatore al potere giudiziario.

In particolare, si ritiene che ai luoghi ai quali si riferisce l'articolo 52 del codice penale (abitazioni, negozi, studi, uffici) si debbano equiparare le immediate adiacenze agli stessi, sempreché l'offesa ingiusta risulti in atto. A titolo esemplificativo si fa riferimento a un tentativo violento di intrusione con chiaro pericolo d'aggressione ovvero a un tentativo di proseguire nell'offesa all'incolumità della persona o ai suoi beni (articolo 52, secondo comma) pur nell'atto di allontanarsi dai luoghi indicati.

Con l'ulteriore modifica all'articolo 52 si intende meglio circostanziare e rafforzare la presunzione assoluta, già stabilita dal

legislatore nel 2006, per i casi indicati dai commi secondo e terzo. Al riguardo si stabilisce che, ove il pericolo di aggressione a persone o beni avvenga, da parte di chi si introduce illegalmente in un'abitazione (o negli altri luoghi previsti dalla legge), con modalità tali da provocare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa, sia in ogni caso presunta la proporzionalità con l'offesa di cui al primo comma. A titolo meramente esemplificativo si fa riferimento a fattispecie in cui l'intrusione illegittima avvenga sorprendendo nel sonno la persona offesa, ovvero se l'offensore incute serio timore mediante minacce, ovvero me-

diate esibizioni di armi proprie o improprie o ancora con travisamenti o altri accorgimenti idonei a determinare uno stato di paura.

In sostanza con le modifiche all'articolo 52 contenute nella presente proposta di legge si vuole rafforzare la tutela delle persone oneste, altrimenti esposte al pericolo di lunghe e dolorose indagini giudiziarie per il solo fatto di avere dovuto fronteggiare un pericolo di aggressione, da loro certamente non auspicato, e di fronte al quale sono stati costretti dalle circostanze a reagire legittimamente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa ».



18PDL0034160